

Sicurezza sul lavoro

Evoluzione e Definizioni

Evoluzione Storica

- **SICUREZZA SUL LAVORO**
- **Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547**
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
- **Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277**
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.7 della legge n. 212/90.
- **Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626**
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- **Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242**
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 626/94 recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494**
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Evoluzione Storica

● SICUREZZA SUL LAVORO

- **Decreto Ministeriale 5 agosto 1998, n. 363 (MURST)**
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **Disposizioni per l'applicazione nell'Università di Padova del D.lgs. 626/94 e del D.M. 363/98**
- **Legge 29 dicembre 2000, n. 422**
Modifiche al D.lgs. n. 626/94 ...
- **Decreto Legislativo n. 66, 25 febbraio 2000,**
Attuazione delle direttive modificano la direttiva 97/42/CE e 99/38/CE , che 90 lavoratori contro i rischi derivanti da /394/CEE, in materia di protezione dei esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
- **Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25**
Protezione da agenti chimici

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA
SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

Definizioni Fondamentali : LAVORATORE

a) ***lavoratore***: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Definizioni Fondamentali : DATORE DI LAVORO

b) ***datore di lavoro***: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Definizioni Fondamentali : SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- c) ***servizio di prevenzione e protezione dai rischi***: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva.

Definizioni Fondamentali : MEDICO COMPETENTE

d) ***medico competente***: medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Definizioni Fondamentali : MEDICO COMPETENTE

e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-*bis*.

Definizioni Fondamentali : RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

- f) *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza.

Definizioni Fondamentali : PREVENZIONE

*g) **prevenzione**: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno .*

Definizioni Fondamentali : AGENTE

*h) **agente**: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.*

Definizioni Fondamentali : UNITA' PRODUTTIVA

i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale .

Misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori

- a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;*
- b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;*
- c) riduzione dei rischi alla fonte;*
- d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;*
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;*
- f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;*

Misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori

- g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;*
- h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;*
- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;*
- l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;*
- m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona;*
- n) misure igieniche;*
- o) misure di protezione collettiva ed individuale;*
- p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;*

Misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori

- q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;*
- r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;*
- s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;*
- t) istruzioni adeguate ai lavoratori.*

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

- 1. Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari*

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

2. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - *a)* la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - *b)* la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

4. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovrintendono le attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:
 - a) designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
 - b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
- e) prendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione;

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

- g) richiedono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- h) adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

- i) Informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- m) permettono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n) prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

- o) tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

- p) consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d);
- q) adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

Obblighi dei lavoratori

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Obblighi dei lavoratori

2. In particolare i lavoratori:

- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Obblighi dei lavoratori

- d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

Obblighi dei lavoratori

- g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 31

- 1. Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 31

- 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 31

- 4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
- 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

- 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

- 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Terminologia Pratica

DL – Datore di Lavoro

RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

RLS – Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza

MC – Medico Competente

ASPP – Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione

Terminologia Pratica

CS – Coordinatore della Sicurezza

CSP – Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

CSE – Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

PREPOSTO – Responsabile di cantiere edile riguardo la Prevenzione e Protezione

Terminologia Pratica

DVR – Documento di Valutazione dei Rischi

DUVRI – Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenza

PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento

POS – Piano Operativo di Sicurezza

Terminologia Pratica

DPI – Dispositivi di Protezione Individuali

DPC – Dispositivi di Protezione Collettivi

Terminologia Pratica

RISCHIO

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alle loro combinazioni

Terminologia Pratica

PERICOLO

rappresenta la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni



Grazie per l'attenzione

**Tutte le informazioni di questo
seminario**

www.ingangeloesposito.com

nella sezione [DOWNLOAD SEMINARI](#)